

PROVVEDIMENTO N. 121 DEL 7 GIUGNO 2022

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori

Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 “Contratti assicurativi”, che sostituirà l’omonimo vigente principio IFRS 4¹. Dalla medesima data, la quasi totalità delle imprese di assicurazione italiane applicherà per la prima volta anche il principio contabile IFRS 9 “*Strumenti finanziari*”, in luogo dello IAS 39 “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”².

L’IFRS 17 rappresenta lo *standard* più importante per le imprese di assicurazione atteso che disciplina le regole contabili dei contratti assicurativi, ossia della loro operatività *core*. Con la sua emanazione si completa per tali imprese la disciplina contabile IAS/IFRS: attualmente, infatti, il *framework* contabile internazionale è parzialmente definito, considerato che in base all’IFRS 4 le regole contabili dei contratti assicurativi si basano sostanzialmente su quelle nazionali (*Local Gaap*) utilizzate per il bilancio d’esercizio.

Con il presente Provvedimento si modificano il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento 7/2007) e i relativi allegati al fine, soprattutto, di recepire le novità introdotte dall’IFRS 17 in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*) delle poste contabili relative ai contratti assicurativi. L’intervento s’inquadra nell’ambito dei poteri in materia di bilancio assicurativo attribuiti all’IVASS dal legislatore italiano (cfr. il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 approvativo del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito anche “CAP”), articolo 90)³.

¹ L’IFRS 17 è stato omologato nella legislazione europea con il Regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 ed è entrato in vigore il 13 dicembre u.s.. Il Regolamento introduce pure una deroga opzionale che consente ai redattori del bilancio di non applicare il seguente paragrafo 22 dell’IFRS 17: “*L’entità non deve classificare nello stesso gruppo i contratti emessi a più di un anno di distanza. L’entità deve pertanto, se necessario, suddividere ulteriormente i gruppi di cui ai paragrafi 16-21*”.

² L’*International Accounting Standards Board* (IASB) ha permesso alle imprese di assicurazione di poter slittare l’entrata in vigore dell’IFRS 9 – fissata al 1° gennaio 2018 – alla data di decorrenza dell’IFRS 17, allo scopo di evitare eventuali indesiderati effetti negativi sul bilancio derivanti da regole contabili dell’attivo sugli strumenti finanziari e del passivo sui contratti assicurativi disallineate. Lo IAS 39, tuttavia, potrà continuare a essere applicato limitatamente alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

³ L’art. 90 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che:

“1. L’IVASS...con regolamento...determina: a) gli schemi di bilancio; b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione; c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche; d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.



Le modifiche introdotte tengono conto sia delle esigenze di proporzionalità richieste dall'articolo 191, comma 2 del CAP e, in particolare, dell'esigenza di imporre il minor sacrificio per i soggetti destinatari della norma sia di quella di favorire un'informativa di bilancio efficace ed efficiente a beneficio degli utilizzatori del bilancio⁴. Interventi diretti al rafforzamento della qualità e comparabilità dei bilanci IAS/IFRS, per quanto limitati agli ambiti di efficacia della disciplina nazionale, favoriscono l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, rafforzandone la solidità patrimoniale, la capacità di investire in innovazione e la capacità competitiva, anche nel contesto europeo, così come previsto dall'articolo 191, comma 3 del CAP. Inoltre, ne risulta rafforzata anche la disciplina di mercato.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento 7/2007, le modifiche apportate agli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) sono state definite in modo da favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

Con l'occasione, infine, viene effettuata anche una riorganizzazione dello schema di nota integrativa⁵ con l'obiettivo di rendere maggiormente intellegibile il bilancio attraverso una razionalizzazione delle informazioni fornite direttamente dalle imprese e quelle richieste dall'IVASS.

Inoltre, si rende l'informativa più rispondente a quanto contemplato dallo IAS 1, paragrafo 113⁶. A tal fine, le imprese continuano, nella loro responsabile autonomia, a definire liberamente

2. L'IVASS, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate.... L'IVASS può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento.

4. I poteri dell'IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'IVASS ne richiede la collaborazione."

⁴ Il paragrafo 9 "Scopo del bilancio" dello IAS 1 "Presentazione del bilancio" (di seguito, IAS 1) recita così: "Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate...".

Inoltre, il paragrafo 7 "Definizioni" dello IAS 1 con riferimento alla rilevanza di un'informazione recita, fra l'altro, che: "Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi".

⁵ Il paragrafo 7 "Definizioni" dello IAS 1 con riferimento alla Nota Integrativa recita così: "Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo,nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti".

⁶ Il paragrafo 113 dello IAS 1 recita così: "Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione

la struttura dello schema di nota integrativa, ma le voci e le tabelle definite dal Regolamento 7/2007 non sono più fornite, anche solo parzialmente, tramite una sequenza di prospetti allegati alla medesima nota - con creazione in diversi casi di ridondanze con le altre informazioni fornite direttamente dalle imprese⁷ - bensì inserite nelle parti della nota integrativa cui afferiscono le informazioni stesse, in quanto dettagli informativi di specifiche voci di stato patrimoniale e conto economico.

2. Caratteristiche generali dell'intervento normativo

L'intervento normativo sui nuovi schemi di bilancio IAS/IFRS e sulle relative istruzioni per la compilazione mira a favorire la trasparenza informativa e a garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore attraverso:

- a) l'aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario (Metodo diretto e indiretto) per tenere conto, soprattutto, delle novità introdotte dall'IFRS 17;
- b) l'inserimento nello schema di Nota integrativa di nuovi prospetti informativi/tabelle per disciplinare in maniera armonizzata informazioni ritenute dallo stesso IASB elementi chiave per la comprensione dei bilanci assicurativi⁸. In continuità con il passato, non è standardizzata l'intera informativa prevista dall'IFRS 17, ma solo quella sui contratti assicurativi di natura contabile (paragrafi 98 – 110, 114 e 130⁹ dell'IFRS 17). Continuano a essere direttamente curate dalle imprese le modalità con cui fornire l'informativa sulle politiche contabili¹⁰, sui metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi e sulla natura ed entità dei rischi¹¹ (cfr. IFRS 17, paragrafi 115 – 129, 131 e 132). Vengono contestualmente eliminate le informazioni connesse con la *disclosure* IFRS 4 (e.g. l'informativa sulle riserve tecniche);
- c) l'integrazione delle informazioni previste dai vigenti prospetti/tabelle di nota integrativa con ulteriori dettagli previsti dai principi contabili cui essi si riferiscono, al fine di renderli pienamente o maggiormente corrispondenti con la *disclosure* contemplata dagli IAS/IFRS; la

patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario".

⁷ Il paragrafo 7.6 del *Conceptual Framework for Financial Reporting* afferma che: "Effective communication in financial statements is also supported by considering the following principles:
.....; and

(b) duplication of information in different parts of financial statements is usually unnecessary and can make financial statements less understandable".

⁸ Cfr. IFRS 17, *Basis for Conclusions*, paragrafo BC349 che recita così: "In addition, when developing IFRS 17 the Board identified key items it views as critical to understanding the financial statements of entities issuing insurance contracts, in the light of the requirement to update the measurement of insurance contracts at each reporting date..".

⁹ Il paragrafo 130 - che richiede di "fornire informazioni sui sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti dell'importo non attualizzato dei sinistri (ossia lo sviluppo dei sinistri)" - è collocato all'interno dell'informativa sui rischi. In linea con quanto sinora operato dalle imprese che forniscono quest'informativa insieme con i dati contabili, il Regolamento 7/2007 al fine di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore disciplina anche quanto previsto da questo paragrafo.

¹⁰ Cfr. a titolo di esempio lo IAS 1, paragrafi 117 – 124. In particolare, nel caso dell'IFRS 17 l'informativa sulle politiche contabili riguarda, fra l'altro, la separazione delle componenti di un contratto assicurativo (cfr. paragrafi 10 - 13, B31 – B35), il livello di aggregazione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi 14 – 24), la rilevazione iniziale in bilancio dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi 25 – 28), il limite contrattuale e la valutazione in sede di rilevazione iniziale dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi 32 – 39, B36 – B41, B61 – B71), le modalità di rilascio a conto economico del margine sui servizi contrattuali (cfr. paragrafi B119 – B119B).

¹¹ È curata direttamente dalle imprese anche l'informativa sulla prima applicazione (transizione) ai principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 17.

sostituzione, in alcuni casi, dei vigenti prospetti informativi di nota integrativa con nuove tabelle più aderenti al dettato degli IAS/IFRS; l'introduzione di un numero contenuto di nuove voci e tabelle di nota integrativa riferite alla *disclosure* prevista da altri IAS/IFRS. Questi interventi sono realizzati anche alla luce dell'esperienza acquisita in fase di applicazione. Alcuni vigenti prospetti di nota integrativa sono appositamente rimodulati e ricondotti alle voci degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conto Economico Complessivo cui si riferiscono; per fare ciò, si è reso necessario suddividere il contenuto di alcuni singoli prospetti per attribuirlo alle specifiche voci di riferimento (e.g. l'informativa sui portafogli dell'attivo "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato").

Con riferimento al precedente punto c) si osserva che, per quanto possibile, si è anche tenuto conto della disciplina in materia di bilanci bancari e finanziari emanata a livello nazionale dalla Banca d'Italia¹² (per maggiori dettagli si rinvia all'Allegato A). Questo parziale allineamento favorisce, indirettamente, anche la comparabilità tra i bilanci dei conglomerati assicurativi e bancari nazionali.

Infine, si è proceduto a:

- i) organizzare lo schema di Conto Economico sempre in formato scalare, ma con evidenza di alcuni risultati economici intermedi (e.g. "Risultato dei servizi assicurativi"), in linea con la nuova impostazione sottostante all'IFRS 17 che pone enfasi sulla distinzione fra ricavi/costi per servizi assicurativi e ricavi/costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi;
- ii) modificare la struttura del "Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto", per tenere conto di valutazioni di carattere operativo.

L'intervento normativo intende contribuire a creare un quadro di riferimento unitario, per le imprese appartenenti al settore assicurativo, in merito a quanto previsto dagli IAS/IFRS in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*).

3. Schema di Provvedimento IVASS

Il Provvedimento si compone di 14 articoli e 6 Allegati.

- **Gli articoli 1 e 2** modificano, rispettivamente, gli articoli 1 e 2 del Regolamento 7/2007, introducendo mere integrazioni formali per adeguarne il testo all'evoluzione normativa.
- **L'articolo 3** modifica l'articolo 4 del Regolamento 7/2007. Nello specifico, al comma 1, per effetto della nuova impostazione degli schemi di bilancio si fa riferimento a voci e tabelle, in luogo dei prospetti 2, 2**bis**, 4, 4**bis**, 5, 5**bis**, 7, 7**bis**. Inoltre, si abrogano i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* che fanno riferimento all'IFRS 4 e, indirettamente, allo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione"¹³. Al comma 4, si fa riferimento "alle informazioni contenute negli schemi di bilancio", invece che "alle informazioni contenute nei prospetti".

¹² Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, e le disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" allegate al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021.

¹³ Come conseguenza della scelta di non applicare l'IFRS 9.

- **L'articolo 4** modifica l'articolo 7 del Regolamento 7/2007. Nello specifico, al comma 1 si fa riferimento, anche per maggiore chiarezza, agli schemi del bilancio di cui al nuovo allegato 2, anziché ai prospetti di bilancio; in particolare, gli schemi e le istruzioni per la compilazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS sono i medesimi del bilancio consolidato, fatti salvi gli specifici aggiustamenti indicati nelle istruzioni per la compilazione (allegato 1). Al comma 2, con riferimento allo schema di nota integrativa si precisa che le relative voci e tabelle rappresentano dettagli di specifiche aree informative oppure di corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo; si fa, altresì, presente che le voci e le tabelle da includere nella nota integrativa contengono solo alcuni dei dettagli informativi contemplati dai principi contabili internazionali, quindi non ne esauriscono il contenuto. Al comma 3, in ossequio a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31, si precisa che è consentito non fornire le informazioni contemplate dallo schema di nota integrativa se le informazioni in esso contenute sono non rilevanti; conseguentemente, i commi 5 e 6 sono abrogati. Nel medesimo comma 3 si fa, altresì, presente la possibilità di introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Al comma 3-bis, nuovo, viene precisato – in linea con quanto previsto per i bilanci di esercizio redatti secondo le regole contabili nazionali (c.d. *Local Gaap*)¹⁴ – che il bilancio di esercizio IAS/IFRS è redatto in unità di euro ad eccezione della Nota Integrativa che va redatta in migliaia di euro. Al comma 4 si inseriscono i riferimenti all'IFRS 17, sostituendo il richiamo all'IFRS 4.
- **L'articolo 5** modifica l'articolo 10, comma 2 del Regolamento 7/2007, per precisare che il giudizio del revisore o della società di revisione in merito alla sufficienza delle riserve tecniche va riportato in una separata sezione, dal titolo "*Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*"¹⁵, della relazione di revisione di cui all'articolo 9.
- **L'articolo 6** modifica l'articolo 11-bis, comma 3 del Regolamento 7/2007 per eliminare i riferimenti all'IFRS 4.
- **L'articolo 7** modifica l'articolo 13 del Regolamento 7/2007. Nello specifico, al comma 1, con riferimento alla relazione semestrale IAS/IFRS da trasmettere all'IVASS, a fini di vigilanza, viene aggiunto lo Stato Patrimoniale agli schemi da trasmettere. Al comma 2 vengono aggiornate le informazioni (tabelle), di stato patrimoniale e conto economico, da fornire nella nota integrativa¹⁶. Al comma 3 sono inseriti riferimenti connessi con l'IFRS 17 e sostituito il richiamo all'IFRS 4. Al comma 3-bis, nuovo, viene precisato che la relazione è redatta in unità di euro, ad eccezione della nota integrativa che è redatta in migliaia di euro, in linea con quanto previsto per il bilancio d'esercizio IAS/IFRS. Il comma 4 viene abrogato, poiché si consente in via generale di non fornire le informazioni della nota integrativa se sono non rilevanti (cfr. comma 4-bis).
- **L'articolo 8** modifica l'articolo 20 del Regolamento 7/2007 per precisare che, ai fini della relazione semestrale consolidata, le imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro,

¹⁴ Cfr. il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", articolo 89, comma 2 e il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, articolo 4, comma 5.

¹⁵ Cfr. il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 "*Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*".

¹⁶ Con l'occasione, si rammenta che rientra nella responsabile autonomia delle imprese come strutturare l'informativa semestrale IAS/IFRS da produrre per il mercato.

esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al comma 1, lettera b), devono trasmettere anche lo schema di Stato Patrimoniale.

- **L'articolo 9** modifica l'articolo 24 del Regolamento 7/2007. Nello specifico, al comma 1 si fa riferimento, anche per maggiore chiarezza, agli schemi del bilancio consolidato, anziché ai prospetti di bilancio. Al comma 2 con riferimento allo schema di nota integrativa si precisa che le relative voci e tabelle rappresentano dettagli di specifiche aree informative oppure di corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo; si fa, altresì, presente che le voci e le tabelle da includere nella nota integrativa contengono solo alcuni dei dettagli informativi contemplati dai principi contabili internazionali, quindi non ne esauriscono il contenuto. Al comma 3, in ossequio a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31, si precisa che è consentito non fornire le informazioni contemplate dallo schema di nota integrativa se le informazioni in esso contenute sono non rilevanti; conseguentemente, i commi 5 e 6 sono abrogati. Nel medesimo comma 3 si fa, altresì, presente la possibilità di introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Al comma 3-bis, nuovo, viene precisato che il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro ed è consentito, ove il bilancio consolidato presenti un "totale dell'attivo" pari o superiore a 10 mld. di euro, di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro. Al comma 4 sono inseriti riferimenti all'IFRS 17, sostituendo il richiamo all'IFRS 4.
- **L'articolo 10** modifica l'articolo 26 del Regolamento 7/2007 per precisare che le informazioni aggiuntive al bilancio consolidato sono prodotte a fini di vigilanza e per inserire il relativo allegato 4.

L'articolo 11 modifica l'articolo 28 del Regolamento 7/2007. Nello specifico, al comma 1, con riferimento alla relazione semestrale consolidata da trasmettere all'IVASS, a fini di vigilanza, viene aggiunto lo Stato Patrimoniale agli schemi da trasmettere. All'articolo 28, comma 2 sono aggiornate le informazioni (tabelle), di stato patrimoniale e conto economico, da fornire nella nota integrativa¹⁷. Al comma 3 sono inseriti riferimenti connessi con l'IFRS 17 e sostituito il richiamo all'IFRS 4. Al comma 3-bis, nuovo, viene precisato, in linea con quanto previsto per il bilancio consolidato, che la relazione semestrale consolidata è redatta in migliaia di euro ed è consentito redigerla in milioni di euro ove presenti un "totale dell'attivo" consolidato pari o superiore a 10 mld. di euro. Il comma 4 viene abrogato, in quanto si consente in via generale di non fornire le informazioni della nota integrativa se sono non rilevanti (cfr. comma 4-bis).

- **L'articolo 12** sostituisce gli Allegati 1, 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 7, 7bis, nonché la tabella "Informativa sui premi" e il documento "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi dalle imprese di assicurazione" di cui all'Allegato 6 del Regolamento 7/2007 con gli Allegati 1, 2, 3, 4, nonché con la tabella "Informativa sui premi" e il documento "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative ai contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" di cui all'Allegato 4 del Regolamento 7/2007.
- **Gli articoli 13 e 14** disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l'entrata in vigore della modifica normativa.

¹⁷ Con l'occasione, si rammenta che rientra nella responsabile autonomia delle imprese come strutturare l'informativa semestrale consolidata da produrre per il mercato.

ALLEGATO A

AREA DI CONSOLIDAMENTO- Partecipazioni in società controllate in via esclusiva: viene inserita la colonna “Tipo di rapporto” per recuperare la rilevante informativa sulla forma di controllo (“maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria”, “influenza dominante nell’assemblea ordinaria”, “accordi con altri soci”, “altre forme di controllo”, “direzione unitaria”).

AREA DI CONSOLIDAMENTO - Partecipazioni in società controllate con interessenze di terzi significative: in linea con quanto richiesto dall’IFRS12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”, paragrafo B10, lettera a), la voce “dividendi distribuiti a terzi” viene inserita nella presente tabella, anziché in quella sui dati contabili delle società controllate. Rispetto al vigente prospetto informativo, le differenze sulle informazioni contabili richieste è conseguenza di un’operazione di allineamento con le informazioni previste per le *joint ventures* dall’IFRS12, paragrafi B12 e B13.

AREA DI CONSOLIDAMENTO – Altre informazioni: vengono inserite nuove voci per completare l’informativa richiesta dall’IFRS 12 (cfr. paragrafi 7, lettera a), 8, 9, lettere a), b), c), 11, 13, 18 e 19, nonché le eventuali ulteriori informazioni di cui al paragrafo 3).

DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE: le informazioni di dettaglio sulle partecipazioni in società collegate e *joint ventures* sono inserite come apertura informativa della voce di stato patrimoniale “Investimenti – partecipazioni in società collegate e *joint venture*”.

Le informazioni aggiuntive (tabelle), rispetto a quelle previste dal vigente prospetto informativo, sono introdotte per disciplinare in maniera completa l’informativa sulle partecipazioni in società collegate e *joint venture* prevista dall’IFRS 12.

In particolare, per le tabelle:

- a) **Partecipazioni significative: valori di bilancio, FV e dividendi percepiti** si fa riferimento alle informazioni di cui all’IFRS12, paragrafi 21, lettere b(i) e b(iii), B12, lettera a);
- b) **Partecipazioni significative: informazioni contabili** si fa riferimento alle informazioni di cui all’IFRS 12, paragrafi 21, lettere a (ii) e b(ii), B12, lettera b), B13, B14;
- c) **Partecipazioni significative: riconciliazione valori contabili** si fa riferimento alle informazioni di cui all’IFRS 12, paragrafo B14, lettera b);
- d) **Partecipazioni non significative: informazioni contabili** si fa riferimento all’IFRS 12, paragrafi 21, lettera c), B16.

INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le informazioni richieste con il vigente prospetto informativo vengono distribuite su due tabelle, con l’intento di rendere più intelleggibili le richieste informative previste dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”. Inoltre, viene aggiunta l’informazione sugli “interessi attivi registrati nell’esercizio (ante imposte)” prevista dall’IFRS 7, paragrafo 12C, lettera b).

INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

Tabella Variazioni annue delle attività e delle passività del livello 3 valutate al FV su base ricorrente: per migliorare l'intelligibilità della tabella sono distinte le variazioni in aumento e in diminuzione. Inoltre, sono inseriti ulteriori dettagli informativi, rispetto al vigente prospetto informativo, al fine di completare le specifiche informazioni previste dall'IFRS 13 "Valutazione del *fair value*", paragrafo 93, lettere e(i), e(ii), e(iii), f).

Altre Informazioni: per completare la *disclosure* sul *fair value* prevista dall'IFRS 13, sono previste le ulteriori informazioni contemplate dai paragrafi 93, 95, 96. Inoltre, viene introdotta l'informativa sul "*day one profit*" prevista dall'IFRS 7, paragrafo 28.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

Poiché le **attività immateriali** (e.g. avviamento) possono essere una posta significativa del bilancio delle imprese, incluse quelle assicurative, al fine di migliorare la comparabilità dei dati si è ritenuto opportuno rafforzare la *disclosure* prevista con il vigente prospetto.

In particolare, sono introdotte, in sostituzione del vigente prospetto, le due seguenti tabelle:

- a) **Attività immateriali: composizione delle attività**: le informazioni afferiscono alla durata delle attività immateriali (definita o indefinita) e su come queste ultime sono state generate (internamente; altre); le informazioni sono in linea con quanto richiesto dallo IAS 38 "Attività immateriali", paragrafo 118, lettera a).
- b) **Attività immateriali: variazioni annue**: riconciliazione tra il valore di inizio esercizio e quello di fine esercizio delle attività immateriali; il dettaglio informativo previsto è in linea con quanto contemplato dallo IAS 38, paragrafo 118, lettera e).

Poiché le **attività materiali** (e.g. fabbricati, mobili) possono essere una posta significativa del bilancio assicurativo, al fine di migliorare la comparabilità dei dati si è ritenuto opportuno rafforzare la *disclosure* prevista con il vigente prospetto.

In particolare, sono introdotte, in sostituzione del vigente prospetto, le due seguenti tabelle:

- a) **Attività materiali: composizione delle attività**: le informazioni concernono come le attività materiali sono state classificate (ad uso proprio; rimanenze da IAS 2) e valutate (costo o valore rideterminato); la *disclosure* richiesta è in linea con quanto previsto dallo IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari", paragrafo 73, lettera a) e dallo IAS 2 "Rimanenze", paragrafo 36, lettera b).
- b) **Attività materiali: variazioni annue**: riconciliazione tra il valore di inizio esercizio e quello di fine esercizio delle attività materiali; il dettaglio informativo previsto è in linea con quanto contemplato dallo IAS 16, paragrafo 73, lettere d), e).

Inoltre, viene richiamata la *disclosure* prevista dallo IAS 41 "Agricoltura".

INVESTIMENTI

Con riferimento agli **investimenti immobiliari**, in analogia a quanto operato per gli immobili ad uso proprio, al fine di migliorare la comparabilità dei dati si è ritenuto opportuno rafforzare la *disclosure* prevista con il vigente prospetto.

In particolare, sarebbero introdotte, in sostituzione del vigente prospetto, le due seguenti tabelle:

- a) **Investimenti immobiliari: composizione delle attività**: le informazioni concernono come gli immobili sono stati valutati (al costo o al FV); il dettaglio informativo previsto è in linea con quanto contemplato dallo IAS 40 "Investimenti immobiliari", paragrafo 75, lettera a).
- b) **Investimenti immobiliari: variazioni annue**: riconciliazione tra il valore di inizio esercizio e quello di fine esercizio degli immobili; il dettaglio informativo previsto è in linea con quanto contemplato dallo IAS 40, paragrafi 76, 79, lettere c), d).

Con riferimento alle **Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato**, rispetto a quanto previsto dal vigente prospetto, al fine di migliorare la comparabilità dei dati vengono introdotti nuovi dettagli informativi riferiti:

- i) agli stadi di rischio di credito previsti dall'IFRS 9 "Strumenti finanziari" ai fini del calcolo delle perdite attese (*impairment*) (**Tabella Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica e stadi di rischio di credito; Tabella Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive**; cfr. IFRS 7, paragrafo 35B, lettera b);
- ii) alla gerarchia del FV delle macro tipologie di attività finanziarie (titoli di debito; finanziamenti e crediti) (**Tabella Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione percentuale e gerarchia del FV**); questa informativa viene inserita in base a quanto previsto dall'IFRS 7, paragrafi 7, 25, 26.

Con riferimento alle **Attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva**, rispetto a quanto previsto dal vigente prospetto, al fine di migliorare la comparabilità dei dati vengono introdotti nuovi dettagli informativi riferiti:

- i) alla composizione percentuale delle tipologie di attività (**Tabella Attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica e composizione percentuale**); tale dettaglio è conforme con quanto già fornito in bilancio da talune imprese di assicurazione;
- ii) agli stadi di rischio di credito previsti dall'IFRS 9 ai fini del calcolo delle perdite attese (*impairment*) (**Tabella Attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di valore complessive**; cfr. IFRS 7, paragrafo 35B, lettera b).

Con riferimento alle **Attività finanziarie valutate al FV rilevato a conto economico**, rispetto a quanto previsto dal vigente prospetto, al fine di migliorare la comparabilità dei dati vengono introdotti nuovi dettagli informativi riferiti alla composizione percentuale delle tipologie di attività (**Tabella Attività finanziarie valutate al FV rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale**); tale dettaglio è conforme con quanto fornito in bilancio da talune imprese di assicurazione.

STATO PATRIMONIALE – PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Con riferimento al **patrimonio netto** al fine di migliorare la comparabilità dei dati viene introdotta una nuova tabella in cui riportare la riconciliazione del numero di azioni emesse dalla capogruppo (**Tabella Capitale – Numero azioni della capogruppo: variazioni annue**); questa informativa viene richiesta in base a quanto previsto dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio”, paragrafo 79, lettera a(iv).

Con riferimento alle **Passività finanziarie valutate al FV rilevato a conto economico**, rispetto a quanto previsto dal vigente prospetto, al fine di migliorare la comparabilità dei dati vengono introdotti nuovi dettagli informativi riferiti alla composizione percentuale delle tipologie di passività (**Tabella Passività finanziarie valutate al FV rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale**); tale dettaglio è conforme con quanto fornito in bilancio dalle imprese di assicurazione.

Con riferimento alle **Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato**, rispetto a quanto previsto dal vigente prospetto, al fine di migliorare la comparabilità dei dati vengono introdotti nuovi dettagli informativi riferiti (**Tabella Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione percentuale e gerarchia del fair value**):

- i) alla composizione percentuale delle tipologie di passività; tale dettaglio è conforme con quanto già fornito in bilancio dalle imprese di assicurazione;
- ii) alla gerarchia del FV delle tipologie di passività (passività subordinate, ecc.); questa informativa viene inserita in base a quanto previsto dall’IFRS 7, paragrafi 7, 25, 26, 29.

CONTO ECONOMICO

Come dettaglio informativo della voce di conto economico “Proventi/oneri da altre attività e passività finanziarie e da investimenti immobiliari – utili/perdite da valutazione” viene introdotta la nuova tabella “**Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito**” volta a rilevare le rettifiche/riprese di valore su crediti ripartite per gli stadi di rischio di credito previsti dall’IFRS 9 ai fini del calcolo delle perdite attese (*impairment*).

DETTAGLIO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

La struttura della tabella viene rivista invertendo le righe con le colonne al fine di introdurre ulteriori evidenze informative¹⁸ e renderla maggiormente intellegibile. Inoltre, viene adottata l'impostazione di fornire gli importi al netto delle imposte (cfr. IAS 1, par. 91, lettera a)), anziché al lordo e con le relative imposte (cfr. IAS 1, paragrafo 91, lettera b)).

¹⁸ Ad esempio, nel caso delle attività finanziarie valutate a *fair value* con impatto sulla redditività complessiva viene data separata evidenza dei rilasci a conto economico connessi con le rettifiche del rischio di credito (cfr. IAS 1, par. 82, lettera ba) e di quelli relativi agli utili/perdite da realizzo.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(c.d. AIR FINALE)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS (di seguito si usa il termine Istituto per riferirsi sia all'ISVAP sia all'IVASS), in particolare degli articoli 5 e 6, comma 2, e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovrintendono il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita un'analisi d'impatto della regolamentazione nell'ambito della quale sono state esaminate le opzioni normative percorribili per scegliere la soluzione più efficace ed efficiente tale da controbilanciare i costi che dovranno sostenere le imprese destinatarie della norma con i benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio¹⁹.

Le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento) oggetto di analisi si affiancano al quadro regolamentare esistente e lo completano per la parte di dettaglio degli elementi informativi richiesti.

L'analisi ha evidenziato taluni aspetti dell'ambito applicativo, concernenti la tipologia di informazioni da fornire, che presentano margini di discrezionalità in capo all'IVASS e che pertanto sono oggetto di approfondimenti d'impatto.

Con riferimento ai commenti pervenuti sui costi e benefici, nel rinviare a quanto osservato nel documento "Esiti della pubblica consultazione", si fa presente che l'Istituto, nel rispetto dell'obiettivo di favorire la trasparenza informativa e la comparabilità dei dati di settore, anche se non sono pervenuti i dati quantitativi richiesti al mercato con l'AIR preliminare, ha comunque operato diversi interventi volti a ridurre gli oneri segnaletici a carico dei redattori del bilancio, nonché ad adottare soluzioni che consentano di superare il rischio di indesiderate ricadute negative sulle imprese. In particolare, ha eliminato diverse tabelle e operato altri aggiustamenti in risposta ai commenti ricevuti già nella fase di consultazione informale e ha apportato in questa fase formale ulteriori eliminazioni di voci e/o rivisitazioni di tabelle. Inoltre, si precisa che nell'esercitare i poteri in materia di bilancio, è stato definito un aggiornamento del Regolamento (non riguardante le regole di contabilizzazione) volto in continuità con l'impostazione finora seguita dall'Istituto a: i) favorire il raffronto dei dati mediante l'utilizzo di una rappresentazione di dati standardizzati in formato tabellare, come quello dei vigenti prospetti informativi di Nota Integrativa; ii) standardizzare, con riferimento alla *disclosure* prevista dall'IFRS 17, soltanto alcune delle informazioni richieste dal principio contabile.

¹⁹ Il paragrafo 9 "Scopo del bilancio" dello IAS 1 "Presentazione del bilancio" (di seguito, IAS 1) "recita così: *"Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate..."*

Inoltre, il paragrafo 7 "Definizioni" dello IAS 1 con riferimento alla rilevanza di un'informazione recita, fra l'altro, che: *"Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi"*.

Infine, rispetto alla vigente disciplina, è rimasta la previsione secondo cui un'impresa non è tenuta a fornire le informazioni contemplate dalla Nota Integrativa se sono non rilevanti.

L'importanza che riveste per le compagnie di assicurazione l'entrata in vigore dell'IFRS 17 (e la contestuale applicazione a regime dell'IFRS 9) ha richiesto rilevanti investimenti per apportare le necessarie modifiche dell'assetto amministrativo contabile delle imprese e dei connessi sistemi informativi. L'intervento normativo dell'IVASS, che aggiorna il Regolamento, è sinergico rispetto a quanto previsto dallo *standard*, così da permettere di contenere i costi addizionali di redazione di bilancio a fronte dei benefici attesi per gli utilizzatori (cfr. infra).

1. Scenario di riferimento

Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 "Contratti assicurativi" (di seguito, IFRS 17) – omologato dalla Commissione Europea con Regolamento 2021/2036 del 19 novembre²⁰ - che dal 1° gennaio 2023 sostituirà il vigente IFRS 4 "Contratti assicurativi" (di seguito, IFRS 4)²¹. L'IFRS 17 si propone di aumentare la trasparenza sulla situazione finanziaria e reddituale e la comparabilità dei dati delle imprese assicurative.

L'IFRS 17 rappresenta lo *standard* più importante per le imprese di assicurazione in quanto disciplina le regole contabili dei contratti assicurativi, ossia della loro operatività *core*; si evidenzia che con l'emanazione di questo principio contabile trova completamento la disciplina IAS/IFRS per le imprese di assicurazione: attualmente, infatti, per queste imprese il *framework* contabile internazionale è parzialmente definito, considerato che le regole contabili dei contratti assicurativi si basano sostanzialmente su quelle nazionali (c.d. *Local Gaap*).

L'intervento di aggiornamento degli schemi di bilancio IAS/IFRS e delle relative istruzioni per la compilazione (rispettivamente, Allegati 2 e 1 del Regolamento) s'inquadra nell'ambito dei poteri normativi attribuiti all'IVASS dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" (di seguito, CAP o Codice) articolo 90²², nonché in altri articoli che formano la cornice delle fonti

²⁰ Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea (GUUE) il 23 novembre 2021 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2021. Il Regolamento introduce pure una deroga opzionale che consente ai redattori del bilancio di non applicare il seguente paragrafo 22 dell'IFRS 17: "L'entità non deve classificare nello stesso gruppo i contratti emessi a più di un anno di distanza. L'entità deve pertanto, se necessario, suddividere ulteriormente i gruppi di cui ai paragrafi 16-21".

²¹ Dal 1° gennaio 2023, la quasi totalità delle imprese di assicurazione italiane applicherà per la prima volta anche il principio contabile IFRS 9 "Strumenti finanziari" (di seguito, IFRS 9), in sostituzione dello IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" (di seguito, IAS 39).

²² L'art. 90 del CAP prevede che:

"1. L'IVASS...con regolamento...determina: a) gli schemi di bilancio; b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione; c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche; d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.

2. L'IVASS, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate.... L'IVASS può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento.

4. I poteri dell'IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti

normative di riferimento (cfr. articoli 5, comma 2, 98, 102, comma 2, 190 e 191, comma 1, lettere h) e i) del CAP).

L'IVASS emana le proprie disposizioni sui bilanci assicurativi IAS/IFRS attraverso il Regolamento, con l'obiettivo di favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

Interventi diretti al rafforzamento della qualità e comparabilità dei bilanci IAS/IFRS, per quanto limitati agli ambiti di efficacia della disciplina nazionale, favoriscono l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, rafforzandone la solidità patrimoniale, la capacità di investire in innovazione e la capacità competitiva, anche nel contesto europeo, così come previsto dall'articolo 191, comma 3 del CAP. Inoltre, ne risulta rafforzata la disciplina di mercato.

Necessità dell'aggiornamento

Il presente aggiornamento si rende necessario, principalmente, per recepire le novità introdotte dall'IFRS 17 in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*) delle poste contabili relative ai contratti assicurativi.

Contestualmente, viene cambiata l'impostazione sinora seguita nel disciplinare le informazioni da fornire nello schema di Nota Integrativa, con l'obiettivo di rendere maggiormente intellegibile il bilancio attraverso una razionalizzazione delle informazioni fornite direttamente dalle imprese e quelle richieste dall'IVASS. In particolare, in linea con quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 113²³, è stata meglio qualificata la portata dell'informativa di nota integrativa disciplinata dall'IVASS, attraverso l'indicazione delle voci degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conto Economico Complessivo in cui le voci e le tabelle della Nota vanno riportate come dettagli informativi²⁴. Ciò consente anche di evitare ridondanze informative con le informazioni direttamente prodotte dalle imprese²⁵.

Tenuto conto di tali necessità, i vigenti prospetti informativi da fornire nello schema di Nota Integrativa, a seconda dei casi, sono:

- a) eliminati perché si riferiscono a dettagli informativi in linea con l'IFRS 4, ma non con l'IFRS 17 (e.g. l'informativa sulle riserve tecniche);
- b) appositamente rimodulati e ricondotti alle voci degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conto Economico Complessivo cui si riferiscono; per fare ciò, si è reso necessario suddividere il contenuto di alcuni singoli prospetti per attribuirlo alle specifiche voci

controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'IVASS ne richiede la collaborazione.

²³ Il paragrafo 113 dello IAS 1 recita così: "Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario".

²⁴ Nelle "Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio secondo i principi contabili internazionali" si precisa quanto segue: "...Tabelle che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative (e.g. "Area del consolidamento") oppure voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Conto Economico Complessivo".

²⁵ Il paragrafo 7.6 del *Conceptual Framework for Financial Reporting* afferma che: "Effective communication in financial statements is also supported by considering the following principles:

.....; and

(b) duplication of information in different parts of financial statements is usually unnecessary and can make financial statements less understandable".

di riferimento (e.g. l'informativa sui portafogli dell'attivo quale quello sulle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato");

- c) integrati con ulteriori dettagli informativi previsti dai principi contabili cui si riferiscono, al fine di renderli pienamente o maggiormente corrispondenti con la *disclosure* contemplata dagli IAS/IFRS;
- d) sostituiti con nuove tabelle maggiormente aderenti al dettato degli IAS/IFRS e pienamente corrispondenti con quanto richiesto dal principio contabile cui si riferiscono (e.g. il prospetto sulle attività immateriali e materiali).

Infine, allo scopo di migliorare l'efficacia informativa e la comparabilità dei dati del bilancio assicurativo è aggiunto un numero contenuto di nuove richieste informative standardizzate e viene modificata la struttura di alcuni schemi di bilancio.

2. Potenziali imprese destinatarie

L'intervento normativo è destinato, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del Regolamento, alle:

- a) imprese di cui all'articolo 88 comma 1 del Codice, ossia le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica che redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del Titolo VIII del Codice;
- b) imprese di cui all'articolo 95 comma 2 del Codice, ossia le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite;
- c) imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 95 comma 2-bis del Codice, ossia le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
- d) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario;

che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

3. Obiettivi

L'intervento normativo intende contribuire a creare un quadro di riferimento unitario in merito all'applicazione, alle poste contabili delle imprese appartenenti al settore assicurativo, di quanto previsto dagli IAS/IFRS in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*). Esso s'inquadra nell'ambito dei poteri in materia di bilancio assicurativo attribuiti all'IVASS dal legislatore italiano.

Nel definire la struttura degli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, Rendiconto

Finanziario e Nota Integrativa) si è tenuto conto dell'obiettivo di favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

In linea generale, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto, per favorire il raffronto dei dati di una medesima impresa nel tempo e di imprese diverse, si utilizza una rappresentazione di dati standardizzati in formato tabellare.

Inoltre, nel definire come articolare l'informativa (*disclosure*) contemplata dall'IFRS 17 – anche in termini di informazioni non specificamente previste dal principio che possono essere di beneficio per gli utilizzatori del bilancio - sono stati esaminati i documenti illustrativi sulla *disclosure* IFRS 17 pubblicati a livello internazionale da società di revisione; ciò al fine di aggiornare la normativa in esame nel perseguimento delle finalità delineate dall'art. 90 CAP e dalle fonti normative sopra citate.

Relativamente all'inserimento di nuove voci e tabelle riferite ad altri principi contabili internazionali, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 3/2013²⁶ si è tenuto conto, anche e per quanto possibile, della disciplina in materia di bilanci bancari e finanziari emanata in ambito nazionale dalla Banca d'Italia²⁷.

Si rileva, altresì, che in continuità con le scelte operate in passato dall'Istituto non viene armonizzata l'intera *disclosure* prevista dall'IFRS 17 (paragrafi da 100 a 132), ma solo quella quantitativa di natura contabile contemplata dai paragrafi 100 - 110, 114 e 130²⁸. In particolare, sono standardizzate in formato tabellare informazioni ritenute dallo stesso IASB elementi chiave per la comprensione dei bilanci assicurativi²⁹. Continuano a essere direttamente curate dalle imprese di assicurazione le modalità con cui fornire l'informativa sulle politiche contabili, sui metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi e sulla natura ed entità dei rischi (cfr. IFRS 17, paragrafi 115 – 129, 131 e 132).

In relazione, infine, a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31, si precisa che è consentito non fornire le informazioni contemplate dallo schema di Nota Integrativa se le informazioni in esso contenute siano non rilevanti per un'impresa. Questa previsione consente di tenere conto del principio di proporzionalità, di ridurre i costi per i redattori del bilancio e di aumentare i benefici in termini di intellegibilità per gli utilizzatori del bilancio; tuttavia, potrebbe diminuire il livello di comparabilità.

4. Processo di analisi

Fermo restando quanto sopra evidenziato, nell'ambito del processo di AIR è stato valutato come poter articolare i dettagli informativi richiesti dai principi contabili internazionali per i quali non

²⁶ Cfr. Titolo II, articolo 4, comma 2.

²⁷ Cfr. Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, e le disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" allegata al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021.

²⁸ Il paragrafo 130 - che richiede di "fornire informazioni sui sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti dell'importo non attualizzato dei sinistri (ossia lo sviluppo dei sinistri) L'entità deve riconciliare le informazioni sullo sviluppo dei sinistri con il valore contabile aggregato dei gruppi di contratti assicurativi, che l'entità comunica in applicazione del paragrafo 100, lettera c)." – è collocato all'interno dell'informativa sui rischi. In linea con quanto sinora operato dalle imprese che forniscono quest'informativa insieme con i dati contabili, il Regolamento per garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore standardizza anche quanto previsto da questo paragrafo.

²⁹ Cfr. IFRS 17, *Basis for Conclusions*, paragrafo BC349 che recita così: "In addition, when developing IFRS 17 the Board identified key items it views as critical to understanding the financial statements of entities issuing insurance contracts, in the light of the requirement to update the measurement of insurance contracts at each reporting date....".

sono previste specifiche indicazioni prescrittive. In diverse circostanze si è fatto riferimento, a seconda dei casi, a elementi espressamente previsti dagli *standards* contabili, al tipo di dettagli attualmente forniti in bilancio dalle imprese, a quanto previsto a livello nazionale dalla Banca d'Italia ai fini del bilancio degli intermediari bancari e finanziari³⁰ (cfr. i successivi paragrafi 5, 6.4 e 6.5). Per i rimanenti casi, invece, sono state considerate le possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione del Regolamento (cfr. i successivi paragrafi 5 e 6.1 - 6.3), tenuto conto del principio di proporzionalità che anima il processo regolamentare e di un generale approccio volto a tenere conto oltre che degli oneri segnaletici in capo ai redattori del bilancio, anche dei benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio.

Su una prima versione delle modifiche, al fine di suscitare un dialogo e un confronto con il mercato, sono stati organizzati anche incontri con alcuni destinatari diretti (imprese), con le principali associazioni di categoria rappresentative dei soggetti interessati e con alcuni *stakeholders*.

Le considerazioni emerse in tali confronti sono state parte del processo valutativo dell'Istituto.

5. Tematiche oggetto di analisi

Premesso l'obiettivo del Regolamento rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di presentazione e informativa e tenuto conto del principio di proporzionalità, sono emerse le seguenti tematiche che hanno richiesto una valutazione:

- 1) **individuazione di adeguate fasce temporali:** il paragrafo 109 dell'IFRS 17 richiede a un'impresa di *"indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio il margine sui servizi contrattuali che residua alla fine del periodo di riferimento. Le informazioni devono essere presentate separatamente per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti"*. Inoltre, il paragrafo 109A dell'IFRS 17 richiede a un'impresa di *"indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di eliminare contabilmente l'attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi applicando il paragrafo 28C"*;
- 2) **definizione delle basi di aggregazione con cui raggruppare le informazioni sui contratti assicurativi:** il paragrafo 96 dell'IFRS 17 prevede che *"I paragrafi 29-31 dello IAS 1 stabiliscono le disposizioni relative alla rilevanza e all'aggregazione delle informazioni. Come basi appropriate di aggregazione delle informazioni sui contratti assicurativi si possono considerare a titolo di esempio: a) il tipo di contratto (per esempio, le principali linee di prodotti), b) la zona geografica (per esempio, paesi o regioni); o c) il settore oggetto di informativa ai sensi dell'IFRS 8 Settori operativi"*;
- 3) **risultato finanziario netto degli investimenti:** il paragrafo 110 dell'IFRS 17 prevede che *"L'entità deve indicare e spiegare l'importo totale dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione nel periodo di riferimento. In particolare, l'entità deve spiegare il rapporto tra i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione e il rendimento degli investimenti sulle sue"*

³⁰ Ciò in linea con quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 3/2013, articolo 4, comma 2: *"Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie o della legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, può motivare le scelte di regolazione facendo riferimento agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede internazionale, comunitaria o nazionale"*.

attività, per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le fonti dei ricavi finanziari o dei costi finanziari rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo";

- 4) **informativa connessa con l'IFRS 17:** scelta del formato tabellare per rappresentare nello schema di Nota Integrativa l'informativa prevista dall'IFRS 17, non espressamente richiesta da quest'ultimo con questo formato;
- 5) **riorganizzazione dello schema di Nota Integrativa:** alla luce dell'esperienza acquisita in fase di applicazione dei vigenti prospetti informativi riferiti alla Nota Integrativa si opera un riordino di quest'ultima per renderla più rispondente a quanto contemplato dallo IAS 1³¹.

6. Valutazione delle opzioni (aspetti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Per ciascuna delle prime tre tematiche sopra elencate sono indicati i principali benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio e le criticità (in termini anche di costi attesi per i redattori del bilancio) riconducibili alle alternative regolamentari ritenute percorribili, in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo anche conto del principio di proporzionalità. Per le successive due tematiche sono state evidenziate le motivazioni, per le singole tabelle oggetto di analisi, che hanno portato alle rispettive scelte.

6.1 Individuazione di adeguate fasce temporali

Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 109 dell'IFRS 17, sono state analizzate due opzioni al fine di identificare le fasce temporali secondo le quali le imprese sono tenute a fornire le informazioni richieste:

- a) indicazione di specifiche fasce temporali (e.g. "da 1 anno fino a 3 anni", "da oltre 3 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni";
- b) indicazione di un numero minimo di fasce temporali (tre) e delle percentuali di rappresentatività – rispetto al margine sui servizi contrattuali complessivo – di ciascuna fascia. In particolare, gli importi indicati nella prima e nella seconda fascia sono, rispettivamente, non superiori al 40% e al 30% dell'importo complessivo del margine sui servizi contrattuali oggetto di segnalazione. Nella prima fascia può essere segnalato un importo corrispondente a una percentuale maggiore del 40%, se l'ampiezza della fascia non è superiore a 3 anni.

Opzioni	Aspetti positivi (benefici)	Aspetti negativi (costi)

³¹ In particolare, attraverso l'indicazione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in cui le Tabelle vanno riportate come dettagli informativi. In proposito, si osserva che il paragrafo 113 dello IAS 1 recita così: "Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario".



<p>a) Identificare specifiche fasce temporali (e.g. “da 1 anno fino a 3 anni”, “da oltre 3 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni”.</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- comparabilità dei dati;- evidenza di una prima stima su quando il margine sui servizi contrattuali è atteso di essere riconosciuto in conto economico riferita a un periodo temporale non troppo distante dall'esercizio di riferimento del bilancio (fascia “da 1 anno fino a 3 anni”);- evidenza della capacità delle imprese di generare reddito tecnico nel breve, nel medio e lungo periodo, attraverso il <i>business</i> già acquisito (“<i>in-force</i>”).	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rischio di non cogliere bene le specificità del <i>business</i> di ciascuna impresa e quindi problemi di scarsa rappresentatività del dato segnalato;- un'esposizione al rischio di volatilità del margine sui servizi contrattuali.
<p>b) indicazione di un numero minimo di fasce temporali (tre) e delle percentuali di rappresentatività – rispetto al margine sui servizi contrattuali complessivo – di ciascuna fascia. In particolare, gli importi indicati nella prima e nella seconda fascia sono, rispettivamente, non superiori al 40% e al 30% dell'importo complessivo del margine sui servizi contrattuali oggetto di segnalazione. Nella prima fascia può essere segnalato un importo corrispondente a una percentuale maggiore del 40%, se l'ampiezza della fascia non è superiore a 3 anni.</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- comparabilità dei dati;- rispetto delle specificità del <i>business</i> di ciascuna impresa e quindi rappresentatività del dato segnalato;- riduzione del rischio di volatilità del margine sui servizi contrattuali.	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <p>possibile evidenza di una prima stima su quando il margine sui servizi contrattuali è atteso di essere riconosciuto in conto economico riferita a un periodo temporale ampio rispetto alla data di riferimento del bilancio.</p>

L'opzione prescelta è quella sub b) in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza, comparabilità dell'informativa, nonché di bilanciamento tra gli oneri in capo

ai redattori del bilancio e i benefici attesi in termini di efficace ed efficiente informativa per gli utilizzatori del bilancio³².

Il principio interessato (l'IFRS 17, paragrafo 109) non specifica l'articolazione delle fasce temporali; in tale ambito, con l'opzione scelta nello schema di modifica regolamentare, si favorisce la comparabilità dei dati di settore e si propone la relativa definizione.

Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 109A dell'IFRS 17, sono state analizzate due opzioni al fine di identificare le fasce temporali secondo le quali le imprese sono tenute a fornire le informazioni richieste:

- a) tre distinte fasce temporali per i primi 3 anni di durata temporale ciascuna pari a 1 anno e per gli anni successivi la fascia temporale "oltre 3 anni"; nel complesso, si hanno 4 fasce temporali;
- b) cinque distinte fasce temporali per i primi 5 anni di durata temporale ciascuna pari a 1 anno e per gli anni successivi la fascia temporale "oltre 5 anni"; nel complesso, si hanno 6 fasce temporali.

Opzioni	Aspetti positivi (benefici)	Aspetti negativi (costi)
a) Identificare le fasce temporali per i primi tre anni in 3 distinte fasce con una durata temporale ciascuna pari a 1 anno e per gli anni successivi nella fascia temporale "oltre 3 anni".	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - comparabilità dei dati; - maggiore allineamento alla tempistica con cui dovrebbe essere eliminata contabilmente l'attività per flussi finanziari connessi con l'acquisizione dei contratti assicurativi. 	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - eventuali costi (e.g. informatici) di allineamento da parte delle imprese.

³² Con riferimento a questa informativa il paragrafo BC363 (come emendato dal paragrafo BC366B) delle *Basis for Conclusions* relative all'IFRS 17 recita così: "Many stakeholder suggested they would like to know when the contractual margin is expected to be recognised in profit or loss in future periods, because this information would be useful in assessing future profitability. The Board agreed this information would be useful to users of financial statements. IFRS 17 requires entities to disclose when they expect to recognise the contractual service margin remaining at the end of the reporting period in profit or loss quantitatively, in appropriate time bands".



b) Identificare le fasce temporali per i primi cinque anni in 5 distinte fasce con una durata temporale ciascuna pari a 1 anno e per gli anni successivi nella fascia temporale "oltre 5 anni".	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati.	Questa opzione comporterebbe: - eventuali costi (e.g. informatici) di allineamento da parte delle imprese; - minore allineamento alla tempistica con cui dovrebbe essere eliminata contabilmente l'attività per flussi finanziari connessi con l'acquisizione dei contratti assicurativi.
---	--	---

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza, comparabilità dell'informativa, nonché di bilanciamento tra gli oneri in capo ai redattori del bilancio e i benefici attesi in termini di efficace ed efficiente informativa per gli utilizzatori del bilancio.

Il principio interessato (l'IFRS 17, paragrafo 109A) non specifica l'articolazione delle fasce temporali; in tale ambito, con l'opzione scelta nello schema di modifica regolamentare, si favorisce la comparabilità dei dati di settore e si propone la relativa definizione.

6.2 Basi di aggregazione delle informazioni

Per identificare l'appropriata base di aggregazione di cui al paragrafo 96 dell'IFRS 17 sono state analizzate tre opzioni, con la finalità generale di introdurre un'armonizzazione a livello di mercato, contenere i costi per le imprese, favorire la trasparenza informativa e garantire la comparabilità dei dati. Si è tenuto presente quanto previsto dal paragrafo 95 dell'IFRS 17 e cioè che *"L'entità deve aggregare o disaggregare le informazioni in maniera tale da evitare che informazioni utili siano oscurate includendo una profusione di dettagli irrilevanti o aggregando elementi aventi caratteristiche diverse"*.

Per le cessioni in riassicurazione e per i contratti assicurativi emessi la prima e la terza opzione sono, rispettivamente, segmento vita/segmento danni e le aree di attività previste dall'Allegato I al Regolamento Delegato UE 35/2015 (*"Solvency II"*).

Per le cessioni in riassicurazione la seconda opzione è:

- i) segmento vita puro rischio – cessioni in riassicurazione;
- ii) segmento vita altri – cessioni in riassicurazione;
- iii) segmento danni auto – cessioni in riassicurazione;
- iv) segmento danni non auto³³ – cessioni in riassicurazione.

³³ Le imprese valutano se dettagliare – laddove rilevante – il "segmento danni – non auto" in base a una o più delle obbligazioni di assicurazione non vita di cui alle aree di attività (1) – (3), (6) – (12) previste dall'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2015/35.

Per i contratti assicurativi emessi la seconda opzione fa riferimento alle tre categorie di contratti previste nell'Appendice A dell'IFRS 17, con evidenza dei segmenti di attività cui si riferiscono:

- i) contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta³⁴ – Segmento Vita;
- ii) contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta³⁵ – Segmento Vita;
- iii) contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta – Segmento Danni – Auto³⁶;
- iv) contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta – Segmento Danni – Non Auto³⁷;
- v) contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali³⁸ – Segmento Vita.

I contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali possono essere ricondotti dall'impresa nell'ambito della base di aggregazione *sub i)* "contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta – Segmento Vita".

L'obiettivo che s'intende perseguire con i raggruppamenti proposti è di fornire agli utilizzatori del bilancio una rappresentazione dei dettagli informativi previsti dall'IFRS 17 sui valori di bilancio dei contratti assicurativi che, laddove necessario: a) non aggreghi le categorie di contratti di cui all'Appendice A dell'IFRS 17; b) sia immediatamente riconducibile agli approcci valutativi previsti dallo *standard*; c) permetta un miglior raccordo con la descrizione dei metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi fornita dalle imprese.

Cessioni in riassicurazione

Opzioni	Aspetti positivi (benefici)	Aspetti negativi (costi)
a) Utilizzare come basi di aggregazione delle informazioni la ripartizione "Segmento vita", "Segmento danni".	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - una generale gestione semplificata dell'informazione da produrre; - un sostanziale 	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - assenza di un collegamento con le aree di attività del <i>framework Solvency II</i>.

³⁴ Per la definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta si rinvia all'IFRS 17, Appendice A, "Definizione dei termini".

³⁵ Per la definizione di contratto assicurativo senza elementi di partecipazione diretta si rinvia all'IFRS 17, Appendice A, "Definizione dei termini".

³⁶ Il "segmento danni auto" comprende le obbligazioni di assicurazione non vita di cui alle aree di attività (4) "Assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli" e (5) "Altre assicurazioni auto" previste dall'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 ("Solvency II").

³⁷ Le imprese valutano se dettagliare – laddove rilevante – il "segmento danni non auto" in base a una o più delle obbligazioni di assicurazione non vita di cui alle aree di attività (1) – (3), (6) – (12) previste dall'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2015/35.

³⁸ Per la definizione di contratto d'investimento con elementi di partecipazione discrezionali si rinvia all'IFRS 17, Appendice A, "Definizione dei termini".



	<p>allineamento con i due metodi di valutazione delle cessioni in riassicurazione, ossia, Modello Generale (GMM) e “Approccio dell’Allocazione dei Premi” (PAA), considerato che appare ragionevole attendersi che il GMM si riferisca, principalmente, al segmento vita e il PAA al segmento danni;</p> <ul style="list-style-type: none">- perseguimento dell’obiettivo della comparabilità dei dati.	
<p>b) Identificazione per le cessioni in riassicurazione delle seguenti basi informative:</p> <ul style="list-style-type: none">i) segmento vita puro rischio – cessioni in riassicurazione;ii) segmento vita altri – cessioni in riassicurazione;iii) segmento danni auto - cessioni in riassicurazione;iv) segmento danni non auto - cessioni in riassicurazione.	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- un sostanziale allineamento con i due metodi di valutazione delle cessioni in riassicurazione (ossia, GMM e PAA), considerato che appare ragionevole attendersi che il GMM si riferisca, principalmente, al segmento vita e il PAA al segmento danni;- contenuta granularità dei dati prodotti, che consente anche un collegamento con le aree di attività del <i>framework Solvency II</i>;- perseguimento dell’obiettivo della comparabilità dei dati.	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- gestione più complessa e costosa dell’informazione da produrre, a fronte di una attuale scarsa rilevanza per le imprese italiane dell’operatività in cessioni in riassicurazione.



c) Definire le basi di aggregazione in conformità alle aree di attività previste dall'Allegato I al Regolamento Delegato UE 2015/35.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- un sostanziale allineamento con i due metodi di valutazione delle cessioni in riassicurazione (ossia, GMM e PAA), considerato che appare ragionevole attendersi che il GMM si riferisca, principalmente, al segmento vita e il PAA al segmento danni;- pieno collegamento con le aree di attività del <i>framework Solvency II</i>;- perseguimento dell'obiettivo della comparabilità dei dati.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- una gestione molto complessa e costosa dell'informazione da produrre;- un'elevata frammentazione informativa;- complessità nella gestione delle informazioni da parte degli utilizzatori del bilancio.
--	---	--

L'opzione prescelta è quella **sub a)** in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza, comparabilità dell'informativa, nonché di bilanciamento tra gli oneri in capo ai redattori del bilancio e i benefici attesi in termini di efficace ed efficiente informativa per gli utilizzatori del bilancio.

Nelle "Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS", in ogni caso, si precisa che le imprese valutano se integrare le informazioni utilizzando altre basi di aggregazione, rispetto a quella indicata nello schema di modifica regolamentare (e.g. zona geografica).

Contratti assicurativi emessi

Opzioni	Aspetti positivi (benefici)	Aspetti negativi (costi)
a) Utilizzare come basi di aggregazione delle informazioni la ripartizione "Segmento Vita", "Segmento Danni".	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- una generale gestione semplificata dell'informazione da produrre;- nei casi in cui non sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- nei casi in cui sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi, un'aggregazione dei contratti assicurativi con caratteristiche diverse di cui all'Appendice A dell'IFRS



	<p>emessi, vale quanto detto per le cessioni in riassicurazione.</p>	<p>17, cui corrispondono differenti metodi di valutazione. Inoltre, per gli utilizzatori del bilancio comporterebbe difficoltà a:</p> <ul style="list-style-type: none">i) ricondurre le informazioni ai metodi di valutazione contemplati dall'IFRS 17, in particolare al <i>Variable Fee Approach</i> (VFA);ii) operare un raccordo con la descrizione operata dai redattori del bilancio con riguardo ai metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi; <p>- nei casi di cui al precedente alinea, una minore efficacia nel perseguimento dell'obiettivo della comparabilità dei dati;</p> <p>- assenza di un collegamento con le aree di attività del <i>framework Solvency II</i>.</p>
<p>b) Identificazione per i contratti assicurativi emessi delle seguenti basi di informazione:</p> <ul style="list-style-type: none">i) contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta – Segmento vita;ii) contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta – Segmento vita;iii) contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta – Segmento danni - auto;iv) contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta – Segmento danni – non auto;v) contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali - segmento vita.	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi in cui sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi: i) di non aggregare contratti assicurativi con caratteristiche diverse, di cui all'Appendice A dell'IFRS 17; ii) una chiara riconducibilità dei contratti ai metodi di valutazione contemplati dall'IFRS 17 (GMM, VFA, PAA);- contenuta granularità dei dati prodotti;- nei casi in cui sia rilevante la relazione basi di aggregazione e metodi di valutazione dei	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- gestione meno semplificata e più costosa dell'informazione da produrre.



	<p>contratti assicurativi emessi, maggiore efficacia nel perseguimento dell'obiettivo della comparabilità dei dati;</p> <ul style="list-style-type: none">- un collegamento con le aree di attività del <i>framework Solvency II</i>.	
<p>c) Definire le basi di aggregazione in conformità alle aree di attività previste dall'Allegato I al Regolamento Delegato UE 2015/35.</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- pieno collegamento con le aree di attività del <i>framework Solvency II</i>;- perseguimento dell'obiettivo della comparabilità dei dati.	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- gestione più complessa e costosa dell'informazione da produrre;- una elevata frammentazione informativa;- nei casi in cui sia rilevante la relazione basi di aggregazione e metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi, gli utilizzatori del bilancio possono: i) avere difficoltà a ricondurre le informazioni ai metodi di valutazione contemplati dall'IFRS 17, in particolare al VFA; ii) trovare complessa la gestione delle informazioni.

L'opzione prescelta è quella sub b) in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza, comparabilità dell'informativa, nonché di bilanciamento tra gli oneri in capo ai redattori del bilancio e i benefici attesi in termini di efficace ed efficiente informativa per gli utilizzatori del bilancio. Inoltre, evita di aggregare contratti assicurativi con caratteristiche diverse, come definiti dall'IFRS 17, cui corrispondono differenti metodi di valutazione.

Per le tabelle per le quali non si ritiene sia rilevante utilizzare le basi di aggregazione come articolate al punto *sub b)* si richiede una ripartizione meno dettagliata (e.g. "Segmento Vita", "Segmento Danni").

Nelle "Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo secondo i principi contabili internazionali", in ogni caso, si precisa che le imprese valutano se integrare le informazioni utilizzando altre basi di aggregazione, rispetto a quella indicata nello schema di modifica regolamentare (e.g. zona geografica).



6.3 Risultato finanziario netto degli investimenti.

Con riferimento alla previsione del paragrafo 110 dell'IFRS 17 secondo cui un'entità deve indicare e spiegare il rapporto tra i ricavi finanziari o i costi finanziari dei contratti assicurativi e il rendimento degli investimenti sulle sue attività, "per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le fonti dei ricavi finanziari o dei costi finanziari rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo", si ritiene opportuno introdurre una nuova tabella che, alla luce anche dei commenti ricevuti nella pubblica consultazione, dettagli i proventi e gli oneri degli investimenti per i segmenti operativi vita e danni.

L'opzione alternativa è la conferma del vigente prospetto informativo "Proventi e oneri finanziari e da investimenti" ripartito per i segmenti vita e danni.

Il paragrafo interessato non specifica come fornire tale informativa, così lo schema di modifica regolamentare persegue lo scopo di favorire la comparabilità dei dati di settore e individua le informazioni da produrre a beneficio degli utilizzatori del bilancio.

Opzioni	Aspetti positivi (benefici)	Aspetti negativi (costi)
a) Inserimento di una nuova tabella "Risultato finanziario netto degli investimenti" ripartito per segmento vita e segmento danni.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- alcune semplificazioni nella rappresentazione dei dati (e.g. indicare il risultato netto degli utili/perdite delle attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> rilevato a conto economico);- separata evidenza di alcuni elementi reddituali rilevanti (e.g. le perdite attese sulle attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva).	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- costi (e.g., informatici) di allineamento da parte delle imprese.
b) Conferma del vigente prospetto informativo "Proventi e oneri finanziari da investimenti", ripartito per il segmento vita e il segmento danni.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- una parziale continuità segnaletica con la vigente informativa.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- costi (e.g., informatici) di allineamento per rilevare il dettaglio per i segmenti vita e danni;- minori semplificazioni nella rappresentazione dei dati;- la mancanza di una separata evidenza di alcuni elementi reddituali rilevanti (e.g. le perdite attese sulle attività finanziarie valutate al <i>fair</i>



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



		value con impatto sulla redditività complessiva).
--	--	---

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto la nuova tabella si ritiene sia maggiormente adeguata, rispetto al vigente prospetto informativo "*Proventi e oneri finanziari e da investimenti*", a rappresentare quanto richiesto dal citato paragrafo 110 dell'IFRS 17. La tabella prevede alcune semplificazioni (e.g. utili/perdite netti delle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico) ed evidenzia separatamente alcuni elementi reddituali che possono rappresentare un'informazione rilevante (e.g. le perdite attese sulle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva).

6.4 Informativa connessa con l'IFRS 17

Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto che è anche in linea con la scelta effettuata a livello nazionale dalla Banca d'Italia per i bilanci degli intermediari bancari e finanziari, si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità informativa, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio.

La disanima seguente illustra nello specifico i dettagli informativi interessati (per quanto concerne le basi di aggregazione si rinvia al precedente punto 6.2).

- a) *Tabella "Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al lordo/al netto della riassicurazione" (Segmento danni)*: questa informativa è richiesta dall'IFRS 17, paragrafo 130, in continuità con quanto previsto dall'IFRS 4³⁹. Al fine di migliorare la comparabilità dei dati si reputa opportuno standardizzare questa informativa. In particolare, la tabella è stata strutturata avendo presente quanto previsto dal paragrafo 130, le novità in termini di misurazione dei contratti assicurativi previste dall'IFRS 17, il tipo di informativa attualmente fornita in bilancio dalle imprese di assicurazione.
- b) *Tabella "Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi/cessioni in riassicurazione – Composizione"*: con riferimento ai ricavi assicurativi e all'allocazione dei premi pagati le informazioni richieste sono coerenti con quanto previsto dall'IFRS 17, paragrafo 106. Le voci relative al metodo di valutazione dell'Allocazione dei Premi (PAA), nonché ai costi assicurativi (per i contratti assicurativi emessi) e agli importi recuperati (per le cessioni in riassicurazione) sono state introdotte per avere un quadro comparabile unitario sulla composizione dei ricavi e costi assicurativi, a beneficio della trasparenza informativa e, quindi, degli utilizzatori del bilancio. Queste ultime voci fanno comunque riferimento a elementi di misurazione dei contratti assicurativi presenti nello *standard* contabile internazionale.
- c) *Tabella "Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi"*: la tabella proposta modifica e sostituisce la vigente tabella "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa", per allinearla a quanto previsto dall'IFRS 17.
- d) *Tabella "Ricavi e costi netti di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi"*

³⁹ Cfr. IFRS 4, paragrafo 39, lettera c(iii).

emessi/cessioni in riassicurazione”: le voci della tabella proposta fanno riferimento alle componenti dei ricavi e costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi definite dal paragrafo 87 dell’IFRS 17⁴⁰. Inoltre, è aggiunto il dettaglio relativo agli *“Effetti delle variazioni sui tassi di cambio”*. Quest’ultima voce, se d’importo rilevante, si ritiene rappresenti un’informazione utile per gli utilizzatori del bilancio e, quindi, rilevante ai fini della comparabilità dei dati di settore.

6.5 Riorganizzazione dello schema di Nota Integrativa

Con riferimento all’operazione di riordino dello schema di Nota Integrativa si rinvia a quanto rappresentato nel precedente paragrafo *“Necessità dell’aggiornamento”*.

La disanima seguente illustra nello specifico i dettagli informativi interessati.

- a) *Tabelle relative alla composizione e alle variazioni annue delle attività materiali*: lo IAS 16 *“Immobili, impianti e macchinari”* prevede che questa informativa sia fornita *“per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari”*⁴¹ e lo IAS 2 *“Rimanenze”* *“per classi che risultano appropriate per l’entità”*⁴². Al fine di favorire la comparabilità dei dati sono proposte classi standardizzate, per la cui individuazione si è fatto riferimento, per quanto possibile, a quelle già in uso nei bilanci delle imprese di assicurazione. Inoltre, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 3/2013, articolo 4, comma 2 si è fatto riferimento, per quanto possibile, a quanto disciplinato a livello nazionale dalla Banca d’Italia ai fini del bilancio degli intermediari bancari e finanziari.
- b) *Tabella “Partecipazioni significative: informazioni contabili”*: la tabella proposta viene inserita per avere un’informativa standardizzata completa in merito a quanto richiesto dall’IFRS 12 *“Informativa sulle partecipazioni in altre entità”* sulle partecipazioni in imprese collegate e *joint venture*, così da favorire la comparabilità dei dati su queste interessenze detenute dalle imprese di assicurazione. Il dettaglio informativo è, fra l’altro, coerente con le informazioni contabili fornite per le imprese controllate.
- c) *Tabella “Partecipazioni significative: riconciliazione valori contabili”*: questa tabella fornisce un’informativa standardizzata in ordine a quanto previsto dall’IFRS 12, paragrafo B14, lettera b), così da favorire la comparabilità dei dati. La struttura della tabella, per quanto possibile, fa riferimento all’informativa già in uso nei bilanci delle imprese di assicurazione.
- d) *Tabelle relative alle attività finanziarie e passività finanziarie*: al fine di garantire la comparabilità dei dati sugli strumenti finanziari sono standardizzate le classi in cui sono raggruppati gli strumenti finanziari (titoli di debito, titoli di capitale ecc.), anche per il dettaglio relativo alla gerarchia del *fair value* delle attività e passività valutate al costo ammortizzato. A tal fine, si è fatto riferimento, per quanto possibile, ai dettagli informativi utilizzati nei vigenti prospetti informativi di Nota Integrativa e all’informativa già in uso nei bilanci delle imprese di assicurazione.

⁴⁰ Il paragrafo 87 dell’IFRS 17 recita così: *“I ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione comprendono la variazione del valore contabile del gruppo di contratti assicurativi dovuta ai seguenti elementi: a) l’effetto del valore temporale del denaro e delle sue variazioni; e b) l’effetto del rischio finanziario e delle sue variazioni; ad eccezione, c) per i gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, delle variazioni che determinerebbero una rettifica del margine sui servizi contrattuali, ma non hanno detto effetto se si applica il paragrafo 45, lettera b), punto ii), o punto iii), lettera c), punto ii) o punto iii). Queste sono incluse nei costi per servizi assicurativi”*.

⁴¹ Esempi di classi di immobili, impianti e macchinari sono forniti dal paragrafo 37 dello IAS 16.

⁴² Cfr. IAS 2, paragrafo 36, lettera b).

- e) *Tabelle riguardanti l'impairment delle attività finanziarie*⁴³: le tabelle proposte mirano – per quanto possibile – ad armonizzare l'informativa su una delle principali novità introdotte dall'IFRS 9, rispetto allo IAS 39, vale a dire il calcolo delle rettifiche di valore su crediti basate sulla nozione di perdite attese (*expected losses*) invece che di perdite subite (*incurred losses*)⁴⁴. In ossequio a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 3/2013, articolo 4, comma 2 si è fatto riferimento, per quanto possibile, a quanto disciplinato a livello nazionale dalla Banca d'Italia ai fini del bilancio degli intermediari bancari e finanziari.

7. Ulteriori tematiche oggetto di valutazione

- a) *Struttura del conto economico*: si osserva che l'impostazione sottostante all'IFRS 17 pone enfasi alla distinzione fra ricavi/costi per servizi assicurativi e ricavi/costi di natura finanziaria e ciò dà maggior rilievo a far emergere dal conto economico alcuni risultati economici intermedi (e.g. "Risultato dei servizi assicurativi"). In relazione a ciò, nell'aggiornamento si propone una struttura dello schema di conto economico di tipo scalare che mette in evidenza tali risultati intermedi.

L'opzione alternativa è quella mantenere la vigente impostazione "verticale" di schema di conto economico, senza l'evidenza di risultati intermedi.

- b) *Prospetto delle variazioni del patrimonio netto*: anche per questo schema di bilancio si propone una nuova struttura, allo scopo di tenere conto di valutazioni in termini di contenimento degli oneri operativi.

L'opzione alternativa è quella di mantenere il vigente schema di "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto".

- c) *Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo*: si propone una nuova struttura tabellare che consente di introdurre ulteriori evidenze informative⁴⁵ che migliorano la trasparenza informativa a beneficio degli utilizzatori del bilancio. Inoltre, viene adottata l'impostazione di fornire gli importi al netto delle imposte (cfr. IAS 1, par. 91, lettera a)), anziché al lordo e con le relative imposte (cfr. IAS 1, paragrafo 91, lettera b)).

L'opzione alternativa è quella di mantenere la vigente struttura del "Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo".

- d) *Presentazione degli importi in bilancio*: per garantire una maggiore comparabilità dei bilanci redatti dalle imprese e un'uniformità di presentazione degli importi negli schemi di bilancio da parte di una medesima impresa, viene inserita una specifica norma con riferimento al bilancio di esercizio IAS/IFRS, al bilancio consolidato, nonché alle connesse relazioni semestrali da produrre a fini di vigilanza.

⁴³ Cfr. IFRS 9, paragrafo 5.5 "Riduzione di valore".

⁴⁴ Cfr. IFRS 7, paragrafi 35H – 35L.

⁴⁵ Ad esempio, nel caso delle attività finanziarie valutate a *fair value* con impatto sulla redditività complessiva sarebbe data separata evidenza dei rilasci a conto economico connessi con le rettifiche del rischio di credito (cfr. IAS 1, par. 82, lettera ba)) e di quelli relativi agli utili/perdite da realizzo.

In particolare, viene previsto che: i) il bilancio di esercizio IAS/IFRS è redatto in unità di euro, con l'eccezione della Nota Integrativa in migliaia di euro; questa modalità di presentazione degli importi è analoga a quella prevista per il bilancio di esercizio *Local Gaap*; ii) il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro, oppure, ove il bilancio consolidato presenti un "totale dell'attivo" pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro.

Analoga disposizione è prevista per le relazioni semestrali da produrre a fini di vigilanza.

Ambedue le previsioni di cui ai punti sub i) e ii) sono in linea con quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 53⁴⁶.

⁴⁶ Il paragrafo 53 dello IAS 1 recita così: "Un'entità rende spesso il bilancio più comprensibile presentando l'informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui l'entità indica il livello di arrotondamento e non omette l'informativa rilevante".